

DECRETO MONTI TASSAZIONE DEI BENI DI LUSO

L'articolo 16 del D.L. n. 201/2011, come modificato in sede di conversione in legge, ha introdotto alcune nuove imposte sui c.d. "beni di lusso" (auto, barche e aerei).

Imposta erariale addizionale auto di lusso

A partire dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, è dovuta una addizionale erariale pari a **20 euro** per ogni chilowatt di potenza del veicolo **superiore a 185 chilowatt**.

L'addizionale è **ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo**, rispettivamente, **al 60, al 30 e al 15 per cento** e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Per le modalità operative valgono le stesse regole previste per l'addizionale per i veicoli con potenza superiore a 225 Kw introdotta per il 2011 (art. 23, comma 21 D.L. n. 98/2011)

TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO PER LE UNITÀ DA DIPORTO

I proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto, **dal 1° maggio 2012**, sono tenuti a versare una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.

La tassa è **calcolata per ogni giorno, o frazione di esso**, nelle misure di seguito indicate:

a) **euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;**

b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;

e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

La tassa è **ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento**, mentre, non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa va esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

Imposta erariale sugli aeromobili privati ...